

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Doc. II**  
**n. 12**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d'iniziativa del senatore RIPAMONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2007**

---

Modifiche agli articoli 107 e 108 del Regolamento del Senato  
concernenti il computo del voto di astensione

---

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modifica del Regolamento deriva dalla necessità di risolvere una grave discrasia del nostro bicameralismo perfetto. Si tratta della nota questione del calcolo della maggioranza, che diverge nei due rami del Parlamento: mentre alla Camera gli astenuti non sono computati ai fini della maggioranza richiesta per le deliberazioni, al Senato questi sono invece inclusi. Nel Regolamento della Camera la norma è molto chiara e non dà adito a nessuna altra interpretazione: le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

Nel Regolamento del Senato, invece la norma, pur consentendo, in astratto, di non considerare l'astensione voto contrario, disponendo in modo generico che ogni deliberazione viene presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, ha permesso che si affermasse la prassi secondo la quale coloro che dichiarano espressamente di astenersi, partecipano al voto e di conseguenza sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

La prassi nel diritto parlamentare riveste notevole importanza, e ciò rappresenta un fatto positivo, poiché le regole poste per disciplinare le assemblee politiche sono norme di chiusura dell'ordinamento e devono necessariamente essere dotate di forte elasticità. Per questo è necessario un adeguamento. Una prassi come quella in esame, che affonda le sue radici nella storia parlamentare dei primi decenni della Repubblica non appare compatibile con l'attuale quadro della rappresentanza, tendenzialmente bipolare e molto frammentato. Il *fair play* parlamentare della prima repubblica, senza entrare nelle

valutazioni di merito, era compatibile con fenomeni quali ad esempio il «governo della non sfiducia», come accadde nel 1976 con il terzo governo Andreotti, in cui si arrivò a dosare la non partecipazione al voto in modo tale da garantire il numero legale. Oggi siamo molto lontani da quelle possibilità e l'uso degli spazi forniti dal Regolamento per evidenziare il contrasto tra le coalizioni è divenuto prassi costante, in questa come nella precedente legislatura.

È necessario quindi adeguare le regole, per garantire la funzionalità delle Assemblee parlamentari alla luce della mutata struttura materiale della rappresentanza.

Questa differenza nel modo di computare i voti può portare a gravi conseguenze politiche, si pensi ad esempio al voto di fiducia per un nuovo governo che, nonostante abbia ottenuto la maggioranza nel Paese, può rischiare di cadere, al Senato, proprio a causa del computo degli astenuti, in quanto i due rami del Parlamento, Camera e Senato, pur avendo uniforme composizione politica, potrebbero esprimere deliberazioni radicalmente divergenti.

La proposta di modifica del Regolamento si propone quindi di risolvere un problema concreto ed urgente di funzionalità. In tal senso, si differenzia da analoghe proposte del passato, sia di armonizzazione dei regolamenti sia di revisione dell'articolo 64 della Costituzione, che erano ispirate da un generico impulso razionalizzatore, reso non indispensabile da una prassi che garantiva in ogni caso la funzionalità.

Le modifiche agli articoli 107 e 108 dispongono che la maggioranza sia computata sulla somma dei voti favorevoli e contrari, mentre si tiene conto degli astenuti nel concorso alla formazione del numero legale.

Questa norma rende uniforme tra i due rami del Parlamento il significato del voto espresso rispettivamente dai senatori e dai deputati. Il Regolamento contempla come giuridicamente possibili: il voto favorevole, il voto contrario e l'astensione, configurata quale dichiarazione (alla quale pur sono annessi effetti sul piano della determinazione del numero dei presenti) della volontà di non partecipare al voto. Non possono che rimanere al di fuori del novero delle ipotesi,

quali meri fatti privi di giuridica rilevanza, altri comportamenti, pur politicamente significativi, come il rifiuto di partecipare al voto o l'allontanamento dall'Aula.

L'astensione non può essere equivalente ad un voto contrario, ma deve essere considerato una espressione di un disaccordo rispetto alla maggioranza o un segnale politico al governo: quando si vuole esprimere un voto contrario si esprime un voto contrario e non un'astensione equivalente.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

1. All'articolo 107, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini del comma 1 si considerano partecipanti al voto i senatori che esprimono voto favorevole o contrario.

1-*ter*. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi, al fine della verifica del numero legale di cui all'articolo 108».

Art. 2.

1. All'articolo 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. I senatori presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale».